

Diritto penale, vittimizzazione e “protagonismo” della vittima

*Désirée Fondaroli**

Riassunto

La nozione di "vittima" del reato è sconosciuta al diritto penale sostanziale e processuale, salvo che nei testi normativi che recepiscono i provvedimenti comunitari ed in quelli che riguardano la costituzione di "fondi di solidarietà" (ad es., quelli delle vittime del terrorismo, della mafia, degli incidenti stradali).

Una definizione, invece, si può rinvenire nell'art. 2 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012, contenente "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato", che ha sostituito la decisione quadro 2001/220/GAI*.

In luogo della "vittima", il nostro sistema positivo conosce la figura tradizionale del "danneggiato dal reato" (art. 185 c.p.), che si costituisce parte civile nel processo penale (art. 74 c.p.p.), quella della "persona offesa" (art. 90 c.p.p.) e quella delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato (art. 91 c.p.p.).

L'irrompere della "vittima" nel processo penale oltre i limiti riconosciuti dalla nostra tradizione, già molto ampi (e tali da costituire quasi un'anomalia) rispetto alle esperienze straniere che conoscono forme per lo più extraprocedimentali di mediazione tra reo e vittima, produce un effetto deflagrante.

Per un verso, la legislazione nazionale e sovranazionale rincorre la vittima, rinnovando solidarietà e promesse di tutela. Per l'altro, la vittima sembra interessata più ad un immediato riconoscimento, sia pure solo mediatico, e perciò del tutto effimero, benché plateale, piuttosto che ad una aleatoria e temporalmente lontana attribuzione di ristoro.

Résumé

La notion de « victime » de la criminalité n'est prévue ni dans le droit pénal italien ni dans le droit processuel, à l'exception des dispositions qui ont transposé en droit national des actes communautaires et dans celles qui concernent la constitution de « fonds de solidarité » (par exemple, les fonds en faveur des victimes du terrorisme, de la mafia, des accidents de la route).

En revanche, une définition est présente dans l'article 2 de la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI.

À la place de la « victime », notre système juridique prévoit la figure traditionnelle de l'« endommagé par suite du crime » (art. n°185 du code pénal), qui se constitue partie civile dans un procès pénal (art. n°74 du code de procédure pénale), celle de la « personne lésée » et des associations représentatives des intérêts lésés par le crime (art. n° 91 c.p.p.).

L'irruption de la « victime » dans le procès pénal au-delà des limites reconnues par notre tradition juridique produit un effet déflagrant. En effet, ces limites sont déjà très larges par rapport à certaines expériences étrangères qui connaissent le plus souvent des modalités extra procédurales de médiation entre coupables et victimes.

D'un côté, la législation nationale et supranationale courent après la victime, en renouvelant solidarité et promesses de tutelle. De l'autre, la victime paraît plus intéressée à une reconnaissance immédiate, même si seulement médiatique, qu'à la liquidation, aléatoire et lointaine, de dommages et intérêts.

Abstract

The notion of a « victim » of crime is unknown in both the Italian Criminal Law and Criminal Procedure Law, with the exception of the transposed provisions of the Community acts into our national legislation and those regarding the creation of "solidarity funds" (for example, the funds to assist the victims of terrorism, of mafia, or road accidents).

However, a definition is present in Article 2 of the EU Directive 2012/29/UE of the European Parliament and of the Council of 25th October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing the Council Framework Decision 2001/220/JHA.

In place of the term "victim", our legal system uses the traditional figure of a "person damaged as the result of crime" (Article 185 of the Penal law), who joins the proceedings as a private party to claim damages (Article 74 of the Criminal Procedure Law), the figure of the "injured party" and the associations representing the interests offended by the crime (Article 91 of the Criminal Procedure Law).

The irruption of the victim into the criminal trial beyond the confines of our legal traditions produces an explosive effect. Indeed, these confines are already very large with regard to the experience of some foreign countries where often extra procedural methods of victim-offender mediation are provided.

* Professore Straordinario di Diritto Penale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

On one hand, the national and supranational legislations run around victims, by renewing solidarity and promising them protection. On the other hand though, a victim would be more interested in immediate recognition (even if it is only by the media) rather than having uncertain compensation for damages in the distant future.

1. Sono molte le “vittime”, ovvero i soggetti, che direttamente o in via mediata subiscono le conseguenze del reato, che reclamano tutela davanti al giudice penale.

Per lungo tempo silente, oggi la “voce” della vittima reclama attenzione.

L’intensità del fenomeno dipende anche dalla estensione dell’ambito abbracciato dalla locuzione.

La criminologia, prima del consolidamento dello specifico settore di studi dedicato alla “vittimologia”, ha individuato la nozione di “vittima” del reato, avvalendosi di un lemma il quale, salvo che nei testi normativi che recepiscono i provvedimenti sovranazionali ed in quelli che riguardano la costituzione di “fondi di solidarietà” (ad es., a favore, ad esempio, delle “vittime della strada, dell’usura, del terrorismo, della mafia), non corrisponde ad alcuna delle figure giuridiche menzionate dal codice penale e dal codice di procedura penale.

Una definizione di “vittima”, invece, si può rinvenire nell’art. 2 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012, contenente “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”, che fornisce una definizione di *vittima* che riprende quella della decisione quadro sostituita.

Essa coincide con “*a natural person who has suffered harm, including physical, mental or emotional harm or economic loss which was*

directly caused by a criminal offence; (ii) family members of a person whose death was directly caused by a criminal offence and who have suffered harm as a result of that person's death”.

Una nozione, come evidente, molto ampia, e difficilmente compatibile con le esigenze di tassatività del diritto positivo. Basti soffermarsi sull’estensione della nozione di “familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”.

2. La rilevanza della vittima si impone sia nell’ambito della giustizia riparativa in senso ampio, tanto nazionale quanto internazionale, sia nel contesto processuale ordinario.

Quanto al primo profilo, la vittima assurge a protagonista di un meccanismo di “elaborazione del conflitto”¹, che la mette a confronto diretto con l’autore del reato senza mediazione giudiziaria, come nel caso della *Truth and Reconciliation Commission* sudafricana, fortemente caratterizzata nel senso della riappacificazione e della tutela dei diritti umani².

¹ Significativa espressione tratta da G. Fiandaca, “I crimini internazionali tra punizione, riconciliazione e ricostruzione”, in G. Fiandaca, C. Visconti (a cura di), *Punire mediare riconciliare*, Giappichelli, Torino, 2009, pag. 20.

² A. Lollini, “L’amnesty Committee della Commissione sudafricana verità e riconciliazione e le modalità di esercizio dell’azione penale per i crimini dell’era segregazionista”, in G. Fiandaca, C. Visconti (a cura di), *op. cit.*, pp. 46 ss.

Si tratta di un percorso che ambisce ad una ricostituzione della pace sociale ed interessa la collettività nel suo complesso.

La “giustizia di transizione” (*transitional justice*), espressione linguistica che racchiude una molteplicità di contenuti³, costituisce uno dei palcoscenici sui quali maggiormente va in scena la rappresentazione della vittima.

In merito al secondo aspetto, invece, la vittima si inserisce in un rito saldamente ancorato alla distinzione dei ruoli.

Anche qui sono ammesse forme di giustizia riparativa fondate sulla mediazione ritenute non disfunzionali al sistema⁴, come quelle previste in tema di competenza in materia penale del giudice di pace (d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) e di processo penale a carico di imputati minorenni (d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448).

Si tratta però di settori specifici, dove, nonostante l’astratta appetibilità dei meccanismi, i risultati appaiono decisamente deludenti.

Il sistema penale italiano prevede che la vittima faccia udire la propria “voce” attraverso i poteri e le facoltà esercitate non solo dalla figura tradizionale del “danneggiato dal reato” (art. 185 c.p.) che si costituisce parte civile nel processo penale (art. 74 c.p.p.), ma anche dalla “persona offesa” (art. 90 c.p.p.)⁵ e dalle associazioni

rappresentative di interessi lesi dal reato (art. 91 c.p.p.).

Ognuno di questi soggetti rivendica un ruolo che viene “omogeneizzato” dai mass media e gettato in pasto al pubblico nel calderone indistinto delle “vittime” dei singoli reati, cui si aggiunge il numero indeterminato di coloro che, ad es., subiscono gli effetti devastanti dei crimini contro l’umanità, oppure degli illeciti penali connessi alla “industrializzazione selvaggia” ad alto impatto ambientale.

3. Ma l’irrompere della “vittima” nel processo penale oltre i limiti riconosciuti dalla nostra tradizione, già molto ampi (e tali da costituire quasi una anomalia) rispetto alle esperienze straniere, che conoscono forme per lo più extraprocedimentali di mediazione tra reo e vittima, produce un effetto deflagrante, appesantendo lo svolgimento del processo ed incidendo in modo significativo sull’esito di esso⁶. Si pensi agli effetti determinati sulla durata del processo (penale) dall’esame delle richieste di risarcimento della parte civile in casi analoghi al processo Parmalat, nel quale si sono costituiti più di 42.000 risparmiatori che si ritenevano danneggiati.

Non solo. Talvolta la condanna sembra dovuta più ad esigenze di risposta alle grida di dolore e alle rivendicazioni delle vittime e dei loro famigliari⁷, che all’accertamento di una effettiva responsabilità penale dell’imputato.

³ R. Bartoli, “La ‘giustizia di transizione’: amnistia, giurisdizione, riconciliazione”, in F. Palazzo, R. Bartoli, *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze University Press, Firenze, 2011, pp. 61 ss., dà ampio conto della cospicua bibliografia in argomento, affrontando l’analisi del fenomeno in tutte le sue sfaccettature.

⁴ G. Mannozi, “La giustizia riparativa. Percorsi evolutivi culturali, giuridici e sociali”, in F. Palazzo, R. Bartoli, *op. cit.*, pag. 37.

⁵ Questa ha la facoltà di produrre memorie e può opporsi alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero e, al pari del danneggiato dal reato che intenda costituirsi parte civile, può essere ammessa al

gratuito patrocinio (art. 1, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115).

⁶ T. Padovani, “Prefazione”, in E. Venafro, C. Piemontese (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2004, pag. 8.

⁷ Ad essi fa espresso riferimento la Direttiva 2012/29/UE.

In Italia hanno generato molto scalpore la diffusione delle immagini televisive riproducenti la reazione violenta dei famigliari delle vittime espressa durante il processo del Petrolchimico di Porto Marghera, o quello del crollo della Scuola Elementare di San Giuliano, o, infine, quello a carico dei componenti della Commissione Grandi rischi per il terremoto de L'Aquila.

Da un lato, la sovraesposizione mediatica della vittima e dei suoi famigliari (cui è estesa la tutela della Direttiva 2012/29/UE) fomenta gli orientamenti che propugnano l'ulteriore rafforzamento della sua posizione nel processo penale anche a costo della duplicazione di posizioni di tutela già riconosciute: ad esempio, la mancanza di una disciplina relativa alla costituzione di parte civile nel procedimento dei confronti degli enti ex d. lgs. n. 231/2001 è stata portata all'attenzione della Corte di Giustizia europea (sez. II, 12 luglio 2012, C-79/11), la quale tuttavia ha opportunamente escluso la necessità di una interpretazione estensiva/analogica del dato normativo, stante la sufficienza delle tutele approntate in generale dalla normativa italiana sostanziale e processuale, anche in rapporto alle direttive imposte dalla Decisione quadro 2001/220/GAI⁸.

Dall'altro, mentre si approfondisce lo studio delle reazioni della vittima del reato in prospettiva anche sociologica, il penalista deve fare i conti con le norme, che con sempre maggior frequenza attribuiscono alle condotte riparative efficacia di riduzione (art. 62, n. 6 c.p.) o esclusione della sanzione penale (così, ad esempio, in conseguenza dell'applicazione degli istituti della oblazione discrezionale e della sospensione condizionale

della pena) o parapenale (artt. 12 e 16 d. lgs. n. 231/2001).

Si delinea un paradosso: mentre gli esperti denunciano i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta⁹, derivanti dall'esposizione processuale, soprattutto quando ripresa dai mass media¹⁰, la vittima ricerca ossessivamente il palcoscenico mediatico, aspirando ad un riconoscimento che diventa succedaneo di ottenimento di giustizia.

Anzi, che diventa l'unica forma di ristoro conseguibile.

I mass media infatti costituiscono il teatro in cui si rappresenta un processo parallelo che segue regole proprie e che in tempi accelerati, attraverso presunzioni di responsabilità dovute alle più svariate ragioni (popolarità del soggetto, suo "indice di gradimento", posizione sociale o politica ricoperta, gossip reiterati sulla sua vita privata) e sovente in assenza di contraddittorio, si perviene ad un epilogo (generalmente un giudizio inappellabile di condanna) che rende del tutto privo di interesse l'esito processuale, qualunque esso sia.

4. Insomma, per un verso, la legislazione nazionale e sovranazionale rincorre la vittima, rinnovando solidarietà e promesse di tutela: si pensi, oltre al Libro verde sul risarcimento alle vittime del reato del 28 settembre 2001¹¹, all'art. 82 §2, lett. c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che include i "diritti delle vittime della criminalità" tra gli obiettivi delle

⁹ È un rischio da evitare che la Direttiva 2012/29/UE denuncia in più punti dei *consideranda* iniziali.

¹⁰ Si veda a riguardo anche il principio n. 8 della Raccomandazione (2003)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, contenente *Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali*.

¹¹ COM (2001) 536 def.

⁸ Oggi sostituita dalla Direttiva 2012/29/UE.

norme “minime” in tema di armonizzazione normativa; ancora, alla Decisione quadro 220/2001 del Consiglio dell’Unione, oggi sostituita dalla citata Direttiva 20012/29/UE.

In tale contesto vanno richiamate anche le disposizioni di diritto positivo sopra ricordate.

Al legislatore fa eco la giurisprudenza¹², anche costituzionale¹³, che non solo dilata l’ambito del danno risarcibile (patrimoniale e non), al di là delle questioni connesse alla imputazione delle “voci” alle diverse categorie di pregiudizio, ma sgancia il risarcimento del danno non patrimoniale dalla derivazione dall’illecito più grave, quello costituente reato (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), ammettendone la risarcibilità in conseguenza della lesione di interessi di rilievo costituzionale inerenti la persona.

In questa prospettiva di rafforzamento della posizione individuale della vittima si può collocare l’introduzione nel sistema italiano, e limitatamente ad un settore molto circoscritto, della *class action* (art. 140-bis d. lgs. n. 206/2005: codice del consumo). Quest’ultima, di origine nordamericana, riservata alla azione risarcitoria per i c.d. danni di massa (*mass torts*), dovuti, ad esempio, alla assunzione di medicinali con effetti collaterali letali o all’uso di prodotti dannosi per la salute come il tabacco, è nota anche al grande pubblico italiano grazie alla divulgazione di talune opere letterarie ad intreccio giudiziario, come quelle di Grisham, trasposte anche sul grande schermo. Nel nostro ordinamento che, a differenza di quello nordamericano, non conosce l’istituto

dei *punitive damages*, tuttavia, essa appare un corpo estraneo, realizzato attraverso una procedura farraginosa e altamente burocratizzata, che ha minime possibilità di concreta effettività.

Per altro verso, come detto, la vittima sembra interessata più ad un immediato riconoscimento, sia pure solo mediatico¹⁴, e perciò del tutto effimero, benché plateale, che una (aleatoria e temporalmente) lontana attribuzione di ristoro.

La presenza delle associazioni nel procedimento, ammesse in un primo tempo attraverso la dilatazione estrema dei presupposti di legittimazione della costituzione di parte civile, ha avuto un ruolo essenziale, non solo per garantire un sostegno psicologico ed economico ai soggetti danneggiati ed alle persone offese, ma soprattutto come indice di riconoscimento della esistenza stessa della “vittima”.

Ma, nonostante la legittimazione delle associazioni rappresentative ad entrare nel procedimento a titolo autonomo ai sensi del vigente art. 91 c.p.p.), la forza d’urto del loro apporto sembra tuttora flebile.

Il fenomeno in commento è complesso e multiforme, come inevitabile a fronte della varietà dei reati previsti. Ne conseguono manifestazioni della volontà della vittima contraddittorie l’una rispetto all’altra.

Così, da una parte, essa ricorre al giudice per avere giustizia rispetto a fatti sinora risolti dalla comunità di appartenenza del reo e della vittima. Si pensi ai delitti di incesto, pedofilia, ai fatti di mobbing sul lavoro: qui le parti originariamente titolari del potere di esercizio della giustizia –

¹² Cass. 31 maggio 2003, n. 8828.

¹³ Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233: si consenta di rinviare a Fondaroli D., “Risarcibilità del danno non patrimoniale, reato e colpa (civilmente) presunta (Nota a Corte cost. n. 233/2003)”, in *Diritto penale e processo*, 2004, p. 572.

¹⁴ Alla creazione di un “circo mediatico-giudiziario” fa riferimento D. Soulez Larivière, *Il circo mediatico-giudiziario*, (trad. it. a cura di M. Giustozzi), Liberilibri, Macerata, 1994.

genitori, familiari, sindacati – non sono più in grado di approntare una reazione adeguata *intra moenia*. Ne deriva la ricerca di ristoro presso la giustizia ordinaria, in un trend che si rafforza progressivamente nella direzione della deprivatizzazione.

Di contro, in relazione ad altre tipologie di reato (omicidio, lesioni personali in ambito di attività medico-chirurgica, o derivanti dalla violazione di norme per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; violenza sessuale; reati di criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico), si registra in sostanza un percorso inverso rispetto a quello che ha condotto alla attribuzione dell'amministrazione della giustizia allo Stato: si torna ad un modello pre-medievale, nel quale la giustizia è centrata sulla tutela privata, che assegna nuovamente alla vittima una parte da comprimaria. Lo Stato si spoglia del controllo e della "gestione del conflitto", e cede il palcoscenico alla "vittima": che non è più interessata (solo) al conseguimento di una reazione punitiva o risarcitoria, ma pretende nell'immediatezza del fatto e prima ancora che le responsabilità penali vengano giurisdizionalmente accertate, il sollievo generato dalla volatile solidarietà dei consociati, reclamato attraverso le grida lanciate dalla e nella rete, dal e nel video, dai e nei mass media.

Anche quando pressoché confusa nella massa delle altre vittime di reati plurioffensivi (quali quelli commessi a fini di terrorismo o dalla criminalità organizzata), e destinati a colpire un numero indeterminato di persone, la vittima reclama di essere individuata come autonomo centro di interesse e non si acquieta del sostegno economico proveniente dai fondi pubblici di

solidarietà, che nascondono l'incapacità dello Stato di approntare una idonea reazione al reato (oltre che di prevenirlo).

Resta da domandarsi se questa "voce", che per clamore sembra essere in grado di sopraffare le altre, possa dare un impulso di maggiore effettività ed efficienza all'amministrazione della giustizia; oppure se essa sia mera componente di un coro, il cui Direttore *pro tempore* (mass media, magistratura, potere politico) alterna a piacimento gli spartiti a seconda degli obiettivi che intende perseguire nel singolo caso.

Bibliografia di riferimento.

- Bartoli R., "La 'giustizia di transizione': amnistia, giurisdizione, riconciliazione", in Palazzo F., Bartoli R., *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze University Press, Firenze, 2011, pp. 61 ss.
- Fiandaca G., "I crimini internazionali tra punizione, riconciliazione e ricostruzione", in Fiandaca G., Visconti C. (a cura di), *Punire mediare riconciliare*, Giappichelli, Torino, 2009.
- Fiandaca G., Visconti C. (a cura di), *Punire mediare riconciliare*, Giappichelli, Torino, 2009.
- Fondaroli D., "Risarcibilità del danno non patrimoniale, reato e colpa (civilmente) presunta (Nota a Corte cost. n. 233/2003)", in *Diritto penale e processo*, 2004.
- Lollini A., "L'amnesty Committee della Commissione sudafricana verità e riconciliazione e le modalità di esercizio dell'azione penale per i crimini dell'era segregazionista", in Fiandaca G., Visconti C. (a cura di), *Punire mediare riconciliare*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 46 ss.
- Mannozi G., "La giustizia riparativa. Percorsi evolutivi culturali, giuridici e sociali", in Fiandaca G., Visconti C. (a cura di), *Punire mediare riconciliare*, Giappichelli, Torino, 2009.
- Padovani T., "Prefazione", in Venafro E., Piemontese C. (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2004.

- Palazzo F., Bartoli R., *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze University Press, Firenze, 2011.
- Soulez Larivière D., *Il circo mediatico-giudiziario* (trad. it. a cura di M. Giustozzi), Liberilibri, Macerata, 1994.